La Corte conti lombarda con un parere sulle prestazioni a beneficio della collettività

Baratto amministrativo ristretto

Vietato per pagare tasse locali, non per multe e sanzioni

DI FRANCESCO CERISANO

No al baratto amministrativo come strumento per pagare le tasse locali o come forma alternativa agli istituti civilistici della datio in solutum o della transazione. Discorso diverso per le entrate extratributarie (rette, tariffe per servizi a domanda individuale, multe, sanzioni) per le quali i comuni potranno prevedere la possibilità di estinguere le obbligazioni pecuniarie con una prestazione personale che comunque dovrà essere determinata chiaramente in anticipo e tipizzata e dovrà essere svolta a beneficio della collettività. A mettere nuovamente i paletti all'istituto del baratto amministrativo (introdotto dall'art.24 del dl 133/2014 e poi ripreso anche dal Codice appalti che ne ha completato la regolamentazione attraendolo nella materia dei contratti pubblici di partenariato sociale) è stata la Corte conti Lombardia, sezione regionale di controllo, nel parere (n.225/2016) reso al comune di Casalpusterlengo (Lo). I giudici hanno ribadito che il baratto amministrativo necessita di una "previa regolamentazione a carattere generale, riveste natura temporanea, può essere applicato in ambiti territoriali limitati e non può riguardare debiti tributari pregressi". E' proprio questa l'esclusione più significativa perché, fin dal suo debutto, il baratto è stato percepito dalle amministrazioni comunali come strumento per sgravare dal carico fiscale contribuenti in difficoltà offrendo loro la possibilità di estinguere il debito svolgendo attività sostitutive a beneficio della cittadinanza. Ebbene, secondo, la Corte conti, ciò non è possibile perché "la riduzione delle imposte non si può applicare su debiti pregressi confluiti nella massa dei residui attivi accertati dall'ente locale". Il baratto amministrativo, inoltre, non può essere lasciato alla libera iniziativa del cittadino insolvente, ancorché incolpevole. Costui non potrà scegliere in modo autonomo la prestazione da eseguire, ma sarà l'ente a doverlo fare preliminarmente, disciplinando i casi concreti di attuazione e la tipologia di crediti a cui applicare il baratto, nonché individuando la natura dei lavori e dei servizi e i soggetti che possono avvalersi dell'istituto. In pratica, chiariscono i giudici lombardi, "deve escludersi che il singolo cittadino, anche se insolvente incolpevole, possa proporre interventi che non rientrino nella programmazione dell'ente, potendosi invece effettuare unicamente le attività già previste e finanziate in bilancio".

© Riproduzione riservata

Il parere della Corte dei conti della Lombardia sul sito www.italiaoggi.it/documenti

LA CIRCOLARE SUGLI UTILI DISTRIBUITI AI SOCI ITALIANI

Black list, criterio temporale

Dal 2016 cambia il trattamento fiscale degli utili distribuiti al socio Italiano da società estera localizzata in un Paese che era considerato prima delle modifica della disciplina a fiscalità privilegiata. In particolare, per l'individuazione degli Stati o territori black list, assume rilevanza il criterio vigente al momento della percezione degli utili pregressi indipendentemente dal periodo di formazione. Pertanto, per i dividendi distribuiti dal 2016, il criterio per individuare se la società partecipata è localizzata in un paradiso fiscale è quello del livello nominale di tassazione inferiore al 50% di quello applicabile in Italia. La circolare 35/2016 delle Entrate, fornisce importanti chiarimenti sul regime di tassazione degli utili pregressi distribuiti, al socio Italiano, dalla partecipata residente in un Paese che era considerato a fiscalità privilegiata prima delle modifiche normative . Il documento di prassi, illustra il criterio per stabilire se i dividendi provengano o meno da società partecipate localizzate in Stati o territori Black list . In particolare, è rilevante il criterio vigente al momento della loro percezione, quindi per i dividendi distribuiti prima del dm 30/3/2015 occorre tener conto dell'inclusione o meno nella black list prevista dal decreto ministeriale del 21/11/2001. Per i i dividendi distribuiti a partire dal 2016, vale il criterio del "livello nominale di tassazione ovvero inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia" indipendentemente da quale fosse il criterio vigente nel periodo di formazione dell'utile della partecipata. Pertanto, il contribuente dovrà verificare se al momento della maturazione degli utili gli stessi abbiano scontato una tassazione almeno pari alla metà di quella che avrebbero scontato qualora prodotti in Italia. La circolare precisa, che ai fini del riconoscimento del parziale concorso al reddito dei dividendi, è necessario che al momento della percezione degli stessi, la società partecipata estera, secondo il criterio vigente, non si possa considerare localizzata in un paradiso fiscale e tale criterio deve essere soddisfatto anche rispetto all'esercizio di maturazione dell'utile oggetto di distribuzione. Il documento contiene un esempio che aiuta a capire meglio la nuova normativa. Una società Italiana detiene dal 1° gennaio 2010, il 30 % di una società X residente nello Stato A. Il bilancio chiuso al 31/12/2015 della società X , contiene riserve di utili accantonati dall'esercizio 2010 e mai distribuiti. Nel luglio 2016,viene deliberato la distribuzione di dividendi della società X al socio italiano. I dividendi distribuiti nel 2016 fanno riferimento a utili conseguiti nel periodo 2010-2015. Occorre tener presente, che negli esercizi 2010-2014 vigeva il criterio, per individuare i paesi a fiscalità privilegiata, del l'inclusione nella black list di cui al d.m. 21/11/2001. Il regime fiscale dello Stato A, prevede storicamente un'aliquota nominale del 17%, non inferiore alla metà di quella Italiana per tutto il periodo di possesso della partecipazione ed inoltre la società non ha fruito di regimi speciali, di conseguenza i dividendi percepiti dalla società Italiana non sono assoggettati a tassazione integrale. Quindi, non rileva il criterio basato sull'inclusione nella black list vigente nel periodo in cui gli utili sono stati prodotti. Per quanto riguarda gli utili pregressi distribuiti da partecipate che non erano considerate localizzate in Stati o territori black list, ma che al momento di distribuzione del dividendo godono di regimi fiscali privilegiati, gli utili sono assoggettati al naturale regime di integrale concorrenza al reddito imponibile a prescindere da quale fosse il criterio vigente nel periodo di formazione dell'utile della società partecipata. Resta inteso, chiarisce la circolare, che nella suddetta ipotesi, il contribuente può dimostrare la ricorrenza, sin dall'inizio del periodo di possesso della partecipazione, dell'esimente di cui all'art. 167 comma 5 lettera b, del Tuir.

Giovanni Musso

BREVI

Gli italiani si *mostrano sensibili al tema della solidarietà sociale: la seconda edizione Lotteria Braille premia, ma è anche premiata, grazie alla vendita di 601.920 tagliandi, per una raccolta complessiva di 1.805.760 euro. Risultato positivo, anche se al di sotto della prima edizione, quando le vendite furono di 990 mila tagliandi per un incasso da quasi 3 milioni di euro. Prima del lancio della Lotteria Braille, nel 2015, per trovare una Lotteria tradizionale diversa da quella da quella di «Capodanno», bisogna risalire a oltre sei anni fa, con la Lotteria di Sanremo che nel 2010 incassò poco meno di 2,9 milioni di euro, ma grazie alla vendita di 570 mila biglietti da 5 euro l'uno.*

I provvedimenti annunciati *dal presidente del Consiglio prefigurano un impegno che fa ben sperare per il futuro dei professionisti "non ordinistici". La nuova Legge di bilancio dovrebbe contenere, infatti, la riduzione dei contributi per questi lavoratori iscritti alla gestione separata Inps. Secondo i calcoli del premier si arriverà a un risparmio di circa mille euro l'anno, più o meno equivalenti agli 80 euro mensili che percepiscono, sotto altra forma, i lavoratori dipendenti. "Sono misure che da tempo abbiamo chiesto – ha affermato il presidente di Cna Professioni, Giorgio Berloffa – Nel documento dell'Osservatorio Professioni, presentato lo scorso 30 giugno, abbiamo affermato che occorre superare l'erronea assimilazione dei professionisti iscritti alla gestione separata ai lavoratori parasubordinati, nonché gli oneri contributivi che da tale assimilazione derivano. E' necessario introdurre misure strutturali che riconfigurino il complessivo onere contributivo, attraverso l'abbassamento dell'aliquota previdenziale al 24 per cento".*

Garantire uniformità nella *gestione dei processi in ambito territoriale e migliorare i servizi tributari e di fiscalità immobiliare per i contribuenti e gli utenti professionali. Questo il filo conduttore del protocollo di intesa, siglato ieri dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate della Sicilia, Pasquale Stellacci e dal Presidente del Comitato regionale Notarile della Sicilia, Renato Caruso. Una collaborazione, già avviata con il protocollo firmato nel 2014, che si intensifica ponendo l'attenzione anche alla tassazione degli atti notarili e ai servizi catastali e di pubblicità immobiliare.*

"Siamo in dirittura *d'arrivo con l'educazione finanziaria. L'obiettivo è arrivare ad approvare la legge in entrambi i rami del Parlamento entro la fine dell'anno". Ad affermarlo è stato Maurizio Bernardo (Ap), presidente della Commissione finanze della Camera ed esponente di Area popolare, primo firmatario e relatore della proposta di legge dal titolo: "Disposizioni concernenti la comunicazione e la diffusione delle competenze di base necessarie per la gestione del risparmio privato" (A.C. 3666)". "Tra qualche giorno, dopo i pareri delle altre commissioni competenti, verrà dato il mandato al relatore e il testo andrà in Aula a Montecitorio, poi a Palazzo Madama. Poiché si tratta di un testo molto snello, che ha accorpato varie proposte sulla materia redatte da diverse forze politiche, per dicembre ci auguriamo che diventi legge", ha aggiunto.*

"Il ministro della *giustizia non può più essere escluso dalla governance della giustizia amministrativa: l'attribuzione delle relative competenze alla Presidenza del consiglio non è più attuale né funzionale" ha dichiarato Umberto Fantigrossi, presidente dell'Unione nazionale avvocati amministrativisti, all'incontro con il ministro Andrea Orlando nel corso dell'incontro con il Comitato avvocati per il si. "La riforma costituzionale – ha proseguito Fantigrossi – potrà ottenere un effettivo cambiamento delle istituzioni se saranno riviste anche tutte quelle barriere che rendono alcuni pezzi dello Stato assolutamente autoreferenziali". "La giustizia amministrativa è alla vigilia della grande rivoluzione rappresentata dal processo telematico, ma i relativi vantaggi saranno vani se il sistema nel suo complesso resta improntato a criteri ottocenteschi". "Gli avvocati auspicano che anche per la riforma dei Tar e del Consiglio di Stato venga avviato un percorso di riflessione e di confronto tra tutte le componenti e che a coordinarlo sia Orlando".*